

DETERMINA
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 del 23/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL **COMUNE DI NAPOLI** SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni dell'Ato Napoli 1, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'E.d.A. e che per la Provincia di Napoli è istituito, tra gli altri, l'ATO Napoli 1, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'E.d.A. Napoli 1, con Deliberazione n. 10 del 17.09.2018, ha nominato Direttore Generale dell'EdA Napoli 1 il Dott. Carlo Lupoli.

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività,

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Richiamate

- la deliberazione 225/2018/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- la deliberazione 715/2018/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- la deliberazione 242/2019/A con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, che all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Considerato che

- all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);

- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
 - del limite all'aumento tariffario annuale
 - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili
 - dei costi d'uso del capitale
 - delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019.

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente (Ente d'Ambito) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- con il DL 18 del 17.03.2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopracitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3 bis del DL 34 del 19.05.2020, introdotto in sede di conversione, proroga i termini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e delle tariffe TARI 2020 al 30.09.2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020, il termine di approvazione del

Bilancio di previsione e delle tariffe TARI 2020 è stato prorogato al 31.10.2020;

- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2).

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato che, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2020 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 9 Comuni dell'ATO Napoli 1 e, tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2020 – P.E.F.:

- Nota prot. n. 110/2020 del 12.02.2020 - Richiesta dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR rifiuti per l'anno 2020 [Deliberazione ARERA
- Nota prot. n. 294/2020 del 10.04.2020 - Comunicazione nuovi termini per la determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

- Nota prot. n. 525/2020 del 01.06.2020 - Adempimenti inerenti il Piano Economico Finanziario MTR ARERA - Deliberazione n.443/2019].
- Nota prot.n. 925/2020 del 28.09.2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Nota prot. n. 1230/2020 del 04/12/2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Riunione promossa da ATO Napoli 1 del 15/12/2020 con i Dirigenti e gli Assessori nella quale è stata assicurata, da parte dell'ETC, ampia disponibilità di collaborazione con gli uffici competenti per la definizione del PEF
- Nota prot.1303/2020 del 18.12.2020 – di ulteriori chiarimenti sugli adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019
- Richieste di integrazioni e continui confronti effettuati a mezzo telefono, alle quali il Comune di Napoli, in ultimo, in data 23/12/2020 ha fornito riscontro.

Richiamata la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha provveduto ad approvare la relazione dei parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito.

Preso atto che il Comune di Napoli, ha completato l'invio della seguente documentazione:

1. PEF Grezzo del Comune di Napoli
2. Relazione di accompagnamento
3. Dichiarazione di veridicità
4. Delibere di approvazione dei PEF 2018-2019 ex D.P.R.158/99
5. PEF Grezzo del Gestore ASIA Napoli S.p.A.
6. Relazione di accompagnamento del Gestore
7. Dichiarazione di veridicità del gestore
8. Richiesta di riconoscimento di maggiori costi

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 8, comma 1 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità da effettuare esclusivamente tramite raccolta on line attiva a partire dal 3.7.2020;
- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Ente d'Ambito possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2020, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019).

CONSIDERATO che:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”;

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che “sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;
- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4).

RICHIAMATI:

- i parametri/coefficienti di sharing approvati dal Consiglio d'Ambito con la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020 necessari per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art. 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;
- la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) di considerare il documento istruttorio sopra riportato ed il report per la validazione parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Napoli comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- 3) di prendere atto della richiesta del 23/12/2020 del Comune di Napoli di inserire nel PEF 2020 i maggiori costi per le seguenti motivazioni:

- aumento del costo dello smaltimento a seguito di Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 52/2020
 - maggiori oneri per la raccolta di cumuli di rifiuti dovuti a sversamenti illeciti
- 4) di ritenere ragionevole la suddetta richiesta del Comune di Napoli di riconoscimento dei maggiori costi e, per l'effetto, procedere con separato atto, previo acquisizione della relativa e completa documentazione a supporto, ad avanzare istanza ad ARERA per il riconoscimento dei suddetti maggiori costi ai fini del superamento del limite di crescita annuale, ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR, per un importo pari ad € 9.188.228,00;
 - 5) di stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, alla luce di quanto previsto ai sopra elencati punti 4), 5) e 6), la Tariffa finale è pari ad € 241.117.596 di cui € 124.374.000 pari alla componente variabile ed € 116.743.596 pari alla componente fissa;
 - 6) di dare atto che non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo C19/2020, in quanto il Comune di Napoli non ha comunicato spese sostenute per l'emergenza Covid19 né tantomeno spese previsionali per la stessa fattispecie afferenti l'anno 2020.
 - 7) di specificare che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
 - 8) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
 - 9) di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, unitamente ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 10) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Napoli per i successivi adempimenti di competenza;
 - 11) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente e/o sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale
Dott. CARLO LUPOLI

Documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.